

Oggetto: Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di mensa sociale e accoglienza notturna. Modifica alla deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1304.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali e Sport;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socioassistenziali nel Lazio" e successive modifiche;

VISTO in particolare l'articolo 25 della l.r. 38/1996 che istituisce il servizio di mensa sociale e di accoglienza notturna;

VISTA la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41: "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali";

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2, della l.r. 41/2003 in base al quale la Giunta regionale stabilisce i requisiti strutturali e organizzativi per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di mensa sociale e di accoglienza notturna di cui all'articolo 25 della l.r. 38/1996;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1304: "Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di Mensa sociale e di Accoglienza notturna, Servizi per la vacanza, Servizi di pronto intervento assistenziale e Centri diurni, di cui all'articolo 2, lettera a), punto 2 della l.r. n. 41/03";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2015, n. 125: “Modifiche alla DGR 1304/2004: ‘Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di mensa sociale e accoglienza notturna, i Servizi per la vacanza, i Servizi di emergenza e di pronto intervento assistenziale e dei Centri diurni, di cui all'articolo 2, lettera a), punto 2 della l.r. n. 41/03’ ”;

VISTO il paragrafo I.B.1.6 dell'allegato alla DGR 1304/2004 riguardante i servizi di mensa sociale ed accoglienza notturna;

CONSIDERATO che i servizi di mensa sociale e di accoglienza notturna tendono a soddisfare temporaneamente i bisogni primari di vita di persone che versano in particolari gravi condizioni di disagio economico, familiare e sociale e rappresentano il primo accesso ai servizi territoriali in un percorso più articolato che prevede un successivo affidamento ad altre tipologie di servizi;

CONSIDERATA la necessità di rendere più funzionali tali servizi per fronteggiare il numero crescente di persone che vengono a trovarsi in situazione di precarietà e disoccupazione;

VALUTATA l'opportunità di modificare alcuni requisiti contenuti nella DGR 1304/2004 introducendo la possibilità di:

- a) in relazione al servizio di mensa sociale, erogare oltre 300 pasti giornalieri laddove vengano assicurati periodi di turnazione e sia garantita la funzionalità del servizio;
- b) in relazione al servizio di accoglienza notturna:
 - 1) accogliere gli ospiti anche in stanze da sei posti letto, mantenendo il limite di quattro metri quadri per ciascun ospite;
 - 2) autorizzare più nuclei funzionali in caso di ristrutturazione di immobili a più piani con superamento della capacità ricettiva prevista dall'articolo 25 della l.r. 38/1996;
 - 3) consentire soluzioni strutturali in deroga nel caso di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

RITENUTO pertanto opportuno sostituire il paragrafo I.B.1.6 contenuto nella sezione I.B.1 dell'allegato alla DGR 1304/2004, come da allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento:

- A) di approvare l'allegato A, che forma parte integrante della presente deliberazione, contenente la sostituzione del paragrafo I.B.1.6 all'interno della sezione I.B.1 dell'allegato alla DGR 1304/2004, riguardante il servizio di mensa sociale e accoglienza notturna;
- B) di pubblicare sul sito sociale.lazio.it il testo coordinato dell'allegato alla DGR 1304/2004 come modificato dalla presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.